



COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE
art.11 L.431/1998
MAGGIO - DICEMBRE 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili a uso abitativo” e in particolare l’art. 11 che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 che stabilisce, a norma dell’art. 11, comma 4 della L. 431/1998, i requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione nonché gli adempimenti di competenza delle Regioni e dei Comuni;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 17/04/2020 con la quale si definiscono i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie ai Comuni relativamente al periodo gennaio – aprile 2020 e per l’individuazione dei destinatari nonché le modalità di determinazione dei contributi di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai quali i Comuni dovranno attenersi;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 agosto 2020 “ Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriori disponibilità 2020;

Vista la DGR 56/44 del 13 novembre 2020 “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse statali integrative annualità 2020. Legge 9 dicembre 1998, n.431, articolo 11;

Vista la delibera G.C.n. 215 del 11/12/2020 “Legge 9 dicembre 1998 n.431, art.11 – Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione annualità 2020. Indirizzi al Dirigente”;

Richiamata la propria determinazione n.27 del 12/01/2021 approvativa del presente bando;

RENDE NOTO

che a far data dal 21 gennaio 2021 ed entro e non oltre il 21 marzo 2021 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei

canoni di locazione per il periodo maggio - dicembre 2020 secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Saranno escluse le domande pervenute prima del 21 gennaio 2021 e successivamente al 21 marzo 2021, scadenza perentoria di presentazione delle istanze.

ART.1 – DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

I destinatari finali dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Oristano e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono altresì destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di Oristano e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune di Oristano deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario inoltre il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato, in regola con il pagamento dell’Imposta di Registro annuale o con il regime della “cedolare secca”.

-essere riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.

- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio sito ad Oristano, il contributo è erogabile solo dopo aver verificato il mantenimento del requisito di cui al presente articolo anche per quest’ultima abitazione.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il mancato possesso anche di un solo dei suddetti requisiti comporterà l’esclusione della istanza.

Sono esclusi dal beneficio i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Se il richiedente e/o un componente del suo nucleo familiare risulta titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell’art. 2 L.R. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale, l’istanza non può essere accolta.

Nel caso in cui dalla suddetta titolarità non emerga l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso.

Il richiedente è ammesso al contributo nel caso in cui, pur essendo lui o un suo componente il nucleo familiare titolare del diritto di proprietà, ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:

- a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- b) alloggio dichiarato inagibile dal Comune o da altra Autorità competente;
- c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art.560 c.p.c.;

Se il contratto di locazione è stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente, l’istanza non può essere accolta.

Si precisa che:

- il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

- nel caso in cui il contratto sia intestato a due o più nuclei familiari residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per il proprio nucleo, indicando la quota del canone mensile di spettanza.
- nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio;
- **qualora per uno o più componenti del nucleo familiare, risulti lo stato civile "ignoto" è indispensabile regolarizzare tale condizione presso il Servizio Anagrafe del Comune, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione del presente avviso, termine oltre il quale l'istanza non potrà più essere accolta.**

ART.2 – REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti (ex art.1, comma 1 e art.2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999):

I richiedenti devono rispettare i seguenti requisiti di reddito, pena l'esclusione dal beneficio:

- Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS corrispondenti a € 13.392,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74 annui;
- Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 14.162,rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00 annui.
- Fascia C (ulteriore Fascia Integrata con le disposizioni del recente Decreto Ministeriale n.343 del 12 agosto 2020, pubblicato nella G.U. n.247 del 1/10/20): a) ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare compreso tra € 14.162,01 e € 35.000,00; b) aver subito una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20 per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente; c) non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e l'importo non può essere superiore, come per la fascia B, a € 2.320,00 annui.

Nel caso in cui l'attestazione Isee 2020 riporti annotazioni relative ad omissioni o difformità sarà necessario riformulare la dichiarazione Isee o la DSU entro i termini di scadenza della domanda, pena l'esclusione dell'istanza.

ART. 3 - CONTRIBUTI CONCEDIBILI

La modalità per il calcolo del contributo annuo (12 mesi) sulla base della fascia reddituale:

- Fascia A: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE 2020 e non può essere superiore a € 3.098,74 (esempio di calcolo del contributo annuo: ISEE = € 10.000, canone annuo = € 3.600, canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400, ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74);
- Fascia B e C: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE 2020 e non può essere superiore a € 2.320,00. (esempio di calcolo del contributo annuo: ISEE = € 14.000; canone annuo = € 5.880; canone sopportabile = 14.000 x 24% = 3.360; ammontare del contributo = 5.880 - 3.360 = € 2.520 > € 2.320, contributo concedibile € 2.320).

Il contributo annuo (Ca), determinato sulla base del canone annuo secondo le suddette indicazioni per la Fascia A, B e C, dovrà essere calibrato al numero di mensilità finanziabili.

Il contributo mensile (Cm) si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2020.

Infine il contributo concedibile (Cc) si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi da maggio a dicembre 2020 **per i quali sia riscontrabile la regolare ricevuta di pagamento.**

Si precisa che, al fine dell'erogazione del contributo, le ricevute di pagamento devono obbligatoriamente contenere i seguenti dati leggibili, pena l'esclusione dal contributo:

- a) nome e cognome di chi effettua il pagamento;
- b) nome e cognome di chi riceve il pagamento (proprietario locatore);
- c) importo versato per il canone di locazione al netto degli oneri accessori;
- d) mensilità di cui è stato eseguito il pagamento;
- e) indirizzo dell'immobile oggetto della locazione e gli estremi della registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- f) firma anch'essa leggibile del proprietario dell'immobile oppure timbro e firma dell'Istituto bancario /postale.
- g) per i bonifici, data di esecuzione dello stesso.

Le ricevute di pagamento, qualora non allegate alla domanda di contributo, dovranno pervenire al protocollo generale del Comune di Oristano prorogabilmente entro e non oltre il 21 aprile 2021, pena la decadenza dal beneficio.

Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa non si procederà alla liquidazione dei contributi determinati come sopra inferiori a €. 20,00 per il periodo maggio – dicembre 2020.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione Sardegna potrebbe essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B e C.

Ai sensi del comma 5 art.1 del D.M. 12/08/2020 sono esclusi dal suddetto contributo coloro che hanno beneficiato per le stesse mensilità alle quali si riferisce il contributo della quota del Reddito di Cittadinanza destinata all'affitto.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione secondo le modalità dettate dal presente bando, è assegnato agli eredi purché gli stessi, compatibilmente con i tempi di liquidazione dei contributi agli aventi diritto, ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato giuridico di eredi.

ART.4 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Per poter accedere ai suddetti benefici i cittadini interessati devono presentare domanda indirizzata al Comune di Oristano redatta sull'apposito modulo disponibile presso l'Informacittà, l'URP del Comune – p.zza Eleonora d'Arborea 44 e sul sito istituzionale.

L'U.R.P. darà assistenza esclusivamente per la compilazione della domanda nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 tel. 800652467 oppure 0783791331 oppure 0783791337.

Gli uffici di Informacittà daranno assistenza esclusivamente per la compilazione della domanda nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 previo appuntamento contattando i seguenti numeri 0783791628 oppure 0783791629.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata degli allegati tra cui copia del documento di identità in corso di validità del richiedente, dovrà essere presentata **dal 21 gennaio 2021 ed entro e non oltre il 21 marzo 2021**:

- a mano direttamente all'Ufficio Protocollo, Piazza Eleonora – Palazzo Campus Colonna, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00;

oppure

- a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Comune di Oristano- Protocollo Generale, Piazza Eleonora – Palazzo Campus Colonna - Oristano 09170 (non fa fede il timbro postale);

oppure

- a mezzo Posta Elettronica ordinaria - protocollo@comune.oristano.it;

oppure

- a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) istituzionale@pec.comune.oristano.it,

La sottoscrizione della domanda include il consenso al trattamento dei dati personali.

La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione dell'istanza.

Si precisa che non saranno inoltrate comunicazioni in merito all'ammissione/esclusione al beneficio. Sarà invece pubblicata all'albo pretorio online la determinazione relativa all'approvazione dell'elenco degli ammessi/esclusi dal beneficio in argomento.

La suddetta pubblicazione avrà valore di notifica.

Al fine di poter consultare il suddetto elenco, redatto nel rispetto della privacy, è necessario conoscere il numero di protocollo dell'istanza oppure, dopo la pubblicazione, chiedere informazioni all'URP o all'informacittà.

ART.5- CONTROLLI

Il Comune di Oristano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione - e nei casi dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare decadranno dai benefici eventualmente conseguiti previa informazione alla Procura della Repubblica per le opportune valutazioni e l'eventuale seguito di competenza.

ART.6 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito alle integrazioni urgenti e necessarie al presente bando e/o all'attuazione dello stesso, anche derivanti da intervenute disposizioni statali e/o regionali, potranno essere disposte mediante atti del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Cittadinanza, debitamente pubblicizzati.

ART.7 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Cittadinanza Dott. Ing. Roberto Sanna.

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza
Dott. Ing. Roberto Sanna